



ANTONVENETA
GRUPPO MONTEPASCHI

BANCA ANTONVENETA S.p.A.

STATUTO SOCIALE

In vigore dal 14 luglio 2009

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA ANTONVENETA S.P.A." o, in forma abbreviata, "ANTONVENETA S.P.A."

Articolo 2

1. La Società ha la Sede sociale in Padova e può istituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.
2. La Direzione Generale ha sede in Padova.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II – GRUPPO BANCARIO

Articolo 4

1. La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del D. Lgs. 385/1993, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
2. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO III – OGGETTO ED OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ

Articolo 5

1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria, nonché l'attività finanziaria e quelle connesse e strumentali.
2. La Società può costituire e gestire forme pensionistiche complementari.

TITOLO IV – CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 1.006.300.000,00 (Euro unmiliardoseimilionitrecentomila virgola zero zero), costituito da n. 1.006.300.000 (unmiliardoseimilionitrecentomila) azioni nominative da nominali



Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna ed è interamente versato. Tutte le azioni sono rappresentate da titoli materialmente emessi e circolano con le modalità previste dalla legge.

2. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale sociale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
3. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 7

1. La qualità di Azionista implica accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale.
2. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dalla legge. La determinazione del valore delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo le previsioni della legge.

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

3. Il domicilio dei Soci, anche per quanto concerne i loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei Soci, purché non eletto presso la Società.

TITOLO V – ORGANI DELLA SOCIETÀ - ASSEMBLEA

Articolo 8

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione contabile è esercitata da una Società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Comitato Esecutivo (se nominato);
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio Sindacale.

Articolo 9

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

1. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di proprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. Ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.



Articolo 11

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli Azionisti che dimostrino la loro legittimazione attraverso il deposito, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea, della certificazione prevista dalla normativa vigente o, in difetto, delle azioni medesime. La certificazione o le azioni non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
2. Alle stesse condizioni hanno altresì diritto di intervenire gli eventuali usufruttuari, riportatori, creditori pignorati e sequestrati di azioni, se legittimati a sostituire l'Azionista, nonché i rappresentanti comuni di cui al precedente art. 10.
3. La rappresentanza dell'Azionista nelle Assemblee è regolata dalle norme di legge.

Articolo 12

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute sia nella Sede sociale che altrove, purché in Italia. Non ricorrendo la Società al mercato del capitale di rischio, esse vengono convocate, salvo le eccezioni previste dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'elenco delle materie da trattare, attraverso invio di apposita comunicazione al domicilio di ciascun Socio, utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. In ogni caso la comunicazione deve pervenire ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno per la seconda convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.
3. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Società, nonché gli eventuali piani basati su strumenti finanziari.

Articolo 13

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, fatta eccezione per le nomine alle cariche sociali che vengono effettuate a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti, per la nomina alle cariche sociali, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 14

1. L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione si costituisce e delibera con le percentuali di capitale previste dalla legge.

Articolo 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente Statuto; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la presidenza la persona che viene designata con il voto della maggioranza degli azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato, su sua proposta, dalla maggioranza dei Soci presenti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. In caso di presenza del Notaio le funzioni di Segretario sono svolte da quest'ultimo.

Non sono computate, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astensione per conflitto di interesse.

Articolo 16

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la corretta costituzione, regolare il suo svolgimento, verificare il diritto di intervento e di voto dei partecipanti nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese mediante alzata di mano con controprova o per acclamazione unanime, salvo modalità diverse che venissero stabilite dal Presidente.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE

1) Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di Amministratori che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che, comunque, non può essere inferiore a cinque né superiore a quindici. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il numero degli Amministratori può essere variato, nel rispetto dei limiti sopra indicati, anche nel corso della durata in carica del Consiglio; gli Amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
3. Gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche, diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
6. Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla sostituzione ai sensi di legge.

Articolo 18

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché uno o due Vice Presidenti, sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 19

1. Il Consiglio elegge inoltre annualmente un Segretario nella persona di un Consigliere ovvero di un Dirigente o quadro direttivo della Banca. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le funzioni relative sono svolte dal Consigliere più giovane di età.



Articolo 20

1. Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese sia nella Sede della Banca sia altrove, a seguito di convocazione del Presidente che comunque deve effettuarla qualora ne venga fatta richiesta da almeno tre Amministratori. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione.
2. La convocazione viene fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, con indicazione dell'ordine del giorno, da pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi speciali di urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore; nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci e al Direttore Generale. In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, a condizione che i consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale che è tenuto a presentare motivate relazioni sugli argomenti sui quali si rendono necessarie le deliberazioni del Consiglio.
5. Delle riunioni è redatto apposito processo verbale che deve essere iscritto sul relativo libro e firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.
6. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 21

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo restando, per quanto riguarda il Presidente e i Vice Presidenti quanto disposto dall'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, spettano le medaglie di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio, o determinate in modo forfettario dall'Assemblea.
2. L'Assemblea può inoltre assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione una indennità annuale.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva e non delegabile competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi strategici e di quelli generali di gestione nonché l'approvazione dei relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, vigilando sulla corretta e coerente trasposizione nella gestione;
 - la nomina del Direttore Generale, d'intesa con la Capogruppo, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla remunerazione spettantegli;



- la nomina e la cessazione, previa determinazione del numero, del Vice Direttore Generale o dei Vice Direttori Generali, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - l'assunzione di partecipazioni, salvo che queste non comportino l'assunzione di responsabilità illimitata, e la loro cessione;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze in Italia o all'estero;
 - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro sia relativi al trattamento di quiescenza, del personale della Banca;
 - la nomina, gli avanzamenti di carriera, e la cessazione dei dirigenti;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci nei casi previsti dalla legge;
 - il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale;
 - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità sentito il Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ove nominato ai sensi del successivo art. 23, ed in particolare:
- l'acquisto e la vendita di immobili nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - attribuzioni in materia di assunzioni e di avanzamenti di carriera del personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi;
 - attribuzioni circa le esigenze numeriche di assunzioni e di avanzamenti di carriera del personale appartenente alle categorie degli impiegati e del restante personale non direttivo;
 - attribuzioni in materia di spese, di operatività nel mercato dei valori mobiliari e nel mercato dei capitali.
- Per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio potrà altresì conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia.
3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, determinerà i poteri da delegare al Comitato Esecutivo, per la erogazione del credito e potrà attribuire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente, al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai quadri direttivi ovunque assegnati nonché agli impiegati preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati in relazione alle funzioni e al grado ricoperto.
4. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo secondo modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà essere resa una informativa per importi globali.
5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso, i delegati riferiscono al Consiglio ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dai suoi organi delegati e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano



fermi i doveri di informativa di ogni amministratore ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

2) Comitato Esecutivo

Articolo 23

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare annualmente nel suo seno un Comitato Esecutivo composto al massimo da cinque membri che di regola si riunisce due volte al mese. La sua convocazione ha luogo nei modi previsti dall'art. 19 del presente Statuto anche per quanto concerne l'avviso da darne ai Sindaci e al Direttore Generale.
2. Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Vice Presidenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente Statuto. Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, il membro del Comitato più giovane di età fra i presenti.
3. Al Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale che è tenuto a presentare motivate relazioni sugli argomenti sui quali si rendono necessarie le deliberazioni del Comitato.
4. Il Comitato Esecutivo è investito delle attribuzioni e dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione secondo i limiti dallo stesso determinati.
5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni è redatto apposito processo verbale che deve essere firmato dal Presidente della adunanza e dal Segretario.
6. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo nei termini indicati all'art. 20.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.

Articolo 24

1. Quando ricorrano motivate ragioni di urgenza e di necessità il Comitato Esecutivo delibera in merito a qualsiasi affare e operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. In tali casi le deliberazioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

3) Presidente

Articolo 25

1. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere, su proposta del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
 - promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore



- Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
- nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.
2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.
 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente o, nel caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello più anziano di età e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

TITOLO VII - SINDACI

Articolo 26

1. L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo tuttavia in relazione alle tariffe stabilite dalla legge; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro incarico, o nella misura determinata in modo forfettario dall'Assemblea.
2. I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
3. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nonché coloro che risultino Sindaci Effettivi in più di cinque Società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani non appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena.
4. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena.
5. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.
6. Ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri che possano costituire



irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

7. Le riunioni dei Sindaci possono svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo nei termini indicati all'art. 20. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

TITOLO VIII – CONTROLLO CONTABILE

Articolo 27

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile, previo parere del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea in conformità alle previsioni di legge.

TITOLO IX – DIREZIONE GENERALE

Articolo 28

1. Il Direttore Generale:
 - promuove e dirige il funzionamento della Banca e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
 - partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - propone e sottopone con il suo parere agli Organi amministrativi le pratiche da trattare debitamente istruite;
 - dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi;
 - provvede all'organizzazione degli uffici, determina le attribuzioni e la destinazione del personale nei limiti di quanto non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22.
2. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei dirigenti centrali e degli altri dirigenti.
3. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Dipendenze (Sedi, Succursali, Filiali, Agenzie o in qualunque altro modo denominate), Recapiti e Rappresentanze sia in Italia che all'estero, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli può delegare la firma ad uno o più dipendenti della Società. In quest'ultima ipotesi la procura potrà essere a firma congiunta o disgiunta. Può infine rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
4. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.
5. Il Direttore Generale è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.



TITOLO X – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 29

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e la firma sociale, oltreché al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, spetta anche, al Direttore Generale nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Statuto e/o dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'uso della firma sociale, oltreché alle persone che hanno la rappresentanza legale, spetta, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, ai quadri direttivi ed agli altri dipendenti designati dal Direttore Generale.

TITOLO XI – BILANCIO, UTILI E PERDITE, FONDI DI RISERVA

Articolo 30

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, nei termini di legge.
2. I Soci possono prendere visione del bilancio di esercizio che a tale scopo resta depositato in copia, insieme alle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, e ad ogni altra documentazione prescritta dalla legge, presso la Sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e comunque fino a quando non sia stato approvato.

Articolo 31

1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:
 - alla riserva legale ed agli eventuali stanziamenti per la riserva straordinaria;
 - agli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Sulla destinazione dell'eventuale utile residuo non distribuito delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32

1. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.

TITOLO XII – LIQUIDAZIONE

Articolo 33

1. Per lo scioglimento della Società, in qualunque tempo e per qualsiasi causa esso avvenga, si applicheranno le disposizioni di legge.

* * *



STATUTO SOCIALE

- approvato con atto costitutivo della Società del 23 aprile 2008, atto Notaio Mario Zanchi di Siena Rep. n.26523, Racc. n. 11297, registrato a Siena in data 7 maggio 2008 al n. 3679; iscritto presso il Registro delle Imprese di Padova, in data 16 maggio 2008, Prot. n. 22681/2008;
- modificato agli articoli 1 e 6 con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2008, atto Notaio Mario Zanchi di Siena Rep. n. 27254, Racc. n. 11859, registrato a Siena in data 22 dicembre 2008 al n. 9688, iscritto presso il Registro delle Imprese di Padova in data 29 dicembre 2008, Prot. n.65419/2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009;
- modificato all'art. 6 a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2008, atto Notaio Mario Zanchi di Siena, Rep. n. 27254, Racc. n. 11859, registrato a Siena in data 22 dicembre 2008 al n. 9688, con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova in data 22 gennaio 2009, Prot. n.3438/2009;
- modificato agli articoli 8, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2009, atto Notaio Amelia Cuomo di Padova, Rep. n. 20029, Racc. n.7163, registrato a Padova in data 30 giugno 2009 al n. 12522, iscritto presso il Registro delle Imprese di Padova in data 14 luglio 2009, Prot. n. 54258/2009.